

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Civile, mediante un pozzo in Comune di Masserano, assentita alla ditta "O.B.R. S.r.l." con D.D. n° 41 del 15.01.2021. PRAT. MASSERANO18.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 41 del 15.01.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta "O.B.R. S.r.l." (c.f. 01841230021) con sede legale in Regione Guado - 13866 Masserano (BI), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001, sottoscritto il 16.09.2020 dal Sig. Miotto Danilo (omissis) legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di rilasciare in capo al Concessionario la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica, identificata dal numero di pratica provinciale MASSERANO18 e dal C.U.R.: BI10787;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico "GWB-S1 "Pianura Novarese - Biellese - Vercellese"";

all'art. 1: il prelievo di una portata media e massima di l/s 0,8 - pari ad un volume massimo annuo di m<sup>3</sup> 25.880, tramite un pozzo distinto al fg. n. 1

part. 159 N.C.T. corrispondente al fg. n. 1 particella 615 del Catasto Fabbricati del Comune di Masserano (BI);

all'art. 2: l'uso Civile (Antincendio);

all'art. 10: che la durata della concessione è di 30 anni, a partire dalla data del presente provvedimento di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.126 di Rep. del 16 settembre 2020

**ART. 7. CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

in caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento dell'acquifero, l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

**Il Concessionario deve:**

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Marco Pozzato